



COMUNE DI MARCELLINA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (Rm)

COPIA

Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 21-03-2023

Oggetto: Ordinanza di rimozione rifiuti speciali abbandonati su terreno privato individuato al catasto terreni al Foglio 16 p.IIIa 7

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di marzo,

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

VISTO in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

VISTA la comunicazione prot. n. 4653 del 21/03/2023 pervenuta a questo ufficio dalla Regione Carabinieri–Stazione di San Polo dei Cavalieri (RM), con la quale si segnalava la presenza di rifiuti speciali su terreno privato identificato al NCT del Comune di Marcellina al foglio 16 particella 7

ACCERTATO che il terreno oggetto di discarica abusiva, distinto in Catasto al foglio n. 16, particella n. 7 risulta intestato ai nominativi come da ALLEGATO A come da visura catastale n. T200984/2022 del 15/03/2023.

CONSIDERATO che in base agli elementi di fatto acquisiti dal personale della Regione Carabinieri Lazio – Stazione di San Polo dei Cavalieri, si ritiene che tale abbandono dei rifiuti è stato effettuato in violazione alla disciplina che regola lo smaltimento dei rifiuti summenzionata.

RITENUTO doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l'intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità.

VISTO l'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi del quale:

- chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, l'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

RILEVATO che la proprietà dell'area distinta in Catasto al foglio n. 16, particella n. 7 è ascrivibile ai seguenti intestatari:

- Allegato A;

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa,

ORDINA

Ai proprietari meglio individuati nell'allegato A, **di provvedere entro il termine di 15 giorni a partire dal giorno dopo il ricevimento della presente:**

- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati come risulta dalla segnalazione prot. n. 4653 del 21/03/2023 di cui in premessa, pervenuta a questo ufficio dalla Regione Carabinieri Lazio – Stazione di Guidonia San Polo dei Cavalieri;
- al ripristino dello stato dei luoghi;
- di trasmettere al Comune, la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dell'idonea documentazione e certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

1. la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto di legge ai proprietari come individuati nell'Allegato A
2. che, nel caso di inottemperanza a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

DISPONE ALTRESI' CHE

- copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale dell'Ente;
- copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale a cui spetta l'accertamento dell'ottemperanza da parte dei soggetti destinatari;

- copia della presente Ordinanza sia immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di competenza alla Regione Carabinieri Lazio – Stazione di San Polo dei Cavalieri (RM).

AVVERTE

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:

- a) in applicazione del disposto del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 giorni dalla notifica, è possibile proporre ricorso in via amministrativa avanti al Prefetto di Roma;
- b) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07/08/1990 n. 241 si informa che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica ricorso al T.A.R.;
- c) in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

INFORMA INOLTRE

al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che l'Autorità emanante è il Sindaco Dott. Alessandro LUNDINI, con recapito presso la sede comunale in Piazza Cesare Battisti n. 14, 00010 Marcellina (RM), telefono 0774 42701, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.marcellina.rm.it;
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'Area Assetto del Territorio – LL.PP. – Urbanistica, con recapito presso la sede comunale in Piazza Cesare Battisti n. 14, 00010 Marcellina (RM), orario di ricevimento al pubblico: Martedì ore 8:30-12.00, Giovedì ore 8:30-12.00;

La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni eventuale danno conseguente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Lundini Alessandro

Rep n° 490

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Messo Comunale,
visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A C H E

la presente ordinanza viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.31 comma1^ della legge 18 giugno 2009 n.69)

Li 06-04-23

Il Messo Comunale
F.to Cerquatti Pietro

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO